



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA,
DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, PINZGER e ANTEZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura si configura con sempre maggiore chiarezza come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, che in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica di assoluto rilievo. Proprio in questa ottica si evidenzia la funzione che l'agricoltura sociale potrebbe svolgere nel caratterizzare il paesaggio rurale, mantenere la biodiversità e contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, contribuendo peraltro a configurare un nuovo modello agricolo e di nuovo *welfare*. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura sociale è ormai pienamente riconosciuto nel senso comune dei cittadini ma non è ancora regolato da una legislazione organica e univoca. È in questa ottica che nasce il presente disegno di legge.

In particolare il disegno di legge vuole incentivare, sviluppare e mettere in rete le molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale che stanno mettendo in luce le forti potenzialità dell'attività agricola sociale. Queste esperienze affondano le loro radici principalmente nella peculiare continuità famiglia azienda su cui si fonda l'unità produttiva del settore primario, per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

È ormai consolidato l'interesse degli operatori sociali per le capacità riabilitative dell'attività agricola, non solo nei confronti di soggetti con *handicap* o disturbi nella sfera

psichica, che ha condotto alla crescente diffusione di pratiche quali la terapia orticolturale, l'ippoterapia e la «*pet therapy*». Di analogo rilievo in questo contesto sono la particolare vocazione dell'azienda agricola all'inclusione lavorativa, con una bassa soglia di accesso al lavoro ed una elevata versatilità organizzativa, e l'efficacia del ciclo produttivo agricolo e zootecnico nel quadro di interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione.

È importante rilevare che l'integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale non ne vanifica le finalità imprenditoriali. Anzi le molteplici esperienze in atto testimoniano altresì che gli operatori che sviluppano questa vocazione non devono rinunciare alla sostenibilità economica, che può anzi beneficiare dell'accresciuto rapporto di integrazione col territorio e delle nuove relazioni e delle opportunità di mercato derivanti dall'apertura alla realtà esterna.

La definizione sintetica di «agricoltura sociale» racchiude pertanto una realtà variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale ma anche in altri Paesi membri dell'Unione europea attraverso delle esperienze già avviate con successo. In Italia il fenomeno si caratterizza tuttora per una forte presenza di soggetti promotori che provengono dal mondo dell'intervento sociale e dal cosiddetto «terzo settore», con particolare riferimento a quella forma di cooperazione sociale nata per promuovere l'integrazione lavorativa di fasce svantaggiate e disciplinata dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Va crescendo negli ultimi anni anche l'impegno degli imprenditori agricoli in questo contesto, sia direttamente che in forma associata con operatori del terzo settore, con particolare ri-

ferimento all'esperienza delle «fattorie didattiche» che già costituisce in alcune aree un riferimento significativo per le attività di supporto all'educazione promosse dai comuni e dalle istituzioni scolastiche. Un recente censimento condotto dall'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB), nell'ambito di un programma di ricerca e promozione finanziato dal Ministero della solidarietà sociale ha stimato in oltre un migliaio, di cui più del 70 per cento nel settore biologico, gli operatori impegnati a vario titolo, a livello nazionale, in attività riconducibili all'agricoltura sociale e ha fra l'altro rilevato una significativa incidenza del metodo di produzione biologica quale scelta che facilita l'inserimento delle persone svantaggiate e qualifica nel complesso l'attività aziendale.

A livello nazionale l'attività compare in due importanti atti di programmazione. Il Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, adottato su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e approvato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2007, cita espressamente l'agricoltura sociale nell'Asse III, quale strumento per migliorare l'attrattività dei territori e per la diversificazione dell'economia rurale. Il 16 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri aveva approvato il programma «Guadagnare

salute», finalizzato a coordinare un approccio multisettoriale alle tematiche attinenti alla tutela della salute, nel quale si sottolineava la necessità di promuovere la multifunzionalità in agricoltura e in questo ambito espressamente le «fattorie sociali». Alcune regioni (Toscana, Campania, Veneto, Valle d'Aosta, Marche, Abruzzo e Friuli, hanno già approvato delle norme in materia mentre Lazio e Sardegna sono in attesa di approvare delle norme specifiche) hanno inoltre avviato attività di ricognizione o di promozione dell'agricoltura sociale, mentre misure variamente accessibili da operatori del settore sono presenti in diversi Piani di sviluppo rurale (PSR) già approvati dalle regioni ed attualmente in fase di attuazione. Toscana, Veneto e Lazio hanno emanato bandi specifici per PSR.

È del tutto evidente che ad oggi l'agricoltura sociale si è sviluppata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo e pertanto l'approvazione del presente disegno di legge darebbe il via al primo passo significativo per il suo riconoscimento e la sua promozione, quali opportunità per rafforzare e qualificare l'orientamento multifunzionale delle imprese agricole e per rinnovare il sistema degli interventi e dei servizi sociali a tutela dei soggetti vulnerabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione agricoltura sociale)

1. Ai fini della presente legge si definisce «agricoltura sociale» l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o da soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in forma associata tra loro, qualora integrino nell'attività agricola la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizioni di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni competenti nelle materie socio-sanitarie e formative. Rientrano in tale definizione anche le attività agricole esercitate negli istituti penitenziari, nonché le aziende agricole e cooperative sociali che occupano detenuti ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 2.

*(Misure di sostegno
per l'agricoltura sociale)*

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione dello sviluppo locale, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le seguenti misure:

a) l'estensione degli incentivi e delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente sulla cooperazione sociale in favore per delle aziende che svol-

gono attività e servizi rivolti a soggetti svantaggiati e disabili;

b) l'applicazione di criteri di priorità nell'espletamento delle gare per mense scolastiche e ospedaliere in favore dei prodotti dell'agricoltura sociale;

c) l'assegnazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, di spazi destinati agli operatori dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) il riconoscimento della priorità nell'assegnazione di terreni demaniali o a vincolo di uso civico agli operatori dell'agricoltura sociale;

e) il riconoscimento della priorità nell'assegnazione dei beni sottratti alla mafia ai sensi del codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, agli operatori dell'agricoltura sociale;

f) le misure di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'agricoltura sociale nell'ambito dei programmi del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 contiene altresì le seguenti misure:

a) l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo di progetti pilota presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gestito d'intesa con i Ministeri interessati alle attività di agricoltura sociale;

b) la creazione di un Osservatorio nazionale sulle pratiche dell'agricoltura sociale, con composizione paritetica fra Stato e regioni, composto da soggetti significativi a livello nazionale del mondo agricolo e sociale e delle associazioni nazionali specifiche di rappresentanza dell'agricoltura sociale designati dalle associazioni medesime, con funzione di monitoraggio, di individuazione di programmi di formazione e di promozione dell'agricoltura sociale.

Art. 3.

(Riconoscimento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale di interventi e servizi sociali, socio-sanitari e educativi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia, mediante la definizione delle procedure per l'avvio delle attività, per il monitoraggio e per la valutazione dei servizi.

2. Le regioni, d'intesa con gli operatori dell'agricoltura sociale presenti nel loro territorio, in coerenza con le disposizioni della presente legge, tenendo conto della specificità e delle varietà di modalità di esercizio dell'agricoltura sociale regionale e mediante la previsione di periodiche azioni di verifica e di monitoraggio, definiscono i requisiti essenziali per il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale.

3. Ai sensi della presente legge, gli operatori e le modalità di esercizio dell'agricoltura sociale sono:

a) aziende agricole individuali e cooperative, cooperative sociali di tipo B iscritte alla camera di commercio come agricole, soggetti imprenditoriali che operano in collaborazione, anche tramite convenzioni o protocolli d'intesa, con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio, nonché altri soggetti rivolti alla produzione e al mercato, a prescindere della loro natura giuridica;

b) strutture terapeutiche riabilitative, socio-sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano l'attività agricola a fini prevalentemente di riabilitazione, di terapia, di cura e di intervento sociale, cooperative sociali di tipo A e altre organizzazioni di terzo settore, enti pubblici, aziende sanitarie locali, centri diurni e laboratori terapeutici che operano

in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio;

c) attività rivolte agli interventi e ai servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica di un *welfare* diffuso e partecipativo, in particolare nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono, privilegiando i servizi per la prima infanzia, le attività rigenerative per adulti e anziani, gli agri-nidi e gli asili, i campi estivi, le attività educative di promozione della salute e di accoglienza per persone in difficoltà momentanea, nonché le attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali.

4. I soggetti di cui al comma 3 che operano nel settore dell'agricoltura sociale si adeguano, ai fini del riconoscimento, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi del comma 2.

Art. 4.

(Integrazione delle politiche e degli strumenti di intervento pubblico)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione dello sviluppo locale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove i distretti di economia solidale nonché i gruppi di azione locale e i progetti integrati territoriali destinati all'agricoltura sociale.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 50 milioni di euro annui, a partire dal 2013, finalizzato allo sviluppo, all'incentivazione, alla sperimentazione e al sostegno dei progetti nel settore dell'agricoltura sociale presentati dagli operatori del settore riconosciuti ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'istituzione dell'imposta di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

3. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

4. Per le persone fisiche l'imposta di cui al presente articolo si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 euro si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 euro si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

5. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. L'imposta di cui al comma 2 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Il valore complessivo di cui al comma 6 del presente articolo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, come aggiornati e rivalutati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

